



ALLEGATO 1

DETERMINA DPH 002/ 24 del 1 marzo 2019

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE, DEMANIO MARITTIMO E SOSTEGNO ALLE IMPRESE

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

ORDINANZA BALNEARE 2019

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente Ordinanza disciplina l'esercizio delle attività sulle spiagge del litorale abruzzese. La stagione balneare 2019 è compresa tra il **2 marzo** e il **13 ottobre**.
2. Nell'esercizio delle dette attività si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) le attività commerciali possono essere esercitate durante tutto l'anno secondo le previsioni dei piani commerciali e modalità delle licenze di Pubblico Esercizio rilasciate dai Comuni;
 - b) dal **1 marzo** possono avere inizio le attività preparatorie e di allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere (pulizia, livellamento, installazione attrezzatura balneare), che devono obbligatoriamente essere concluse entro il **31 maggio**; oltre tale termine, per cause collegate ad avverse condizioni meteo, sono necessarie autorizzazioni specifiche da parte dei Comuni territorialmente competenti; le strutture mobili ed attrezzature balneari devono essere rimosse entro il **31 ottobre**, fatto salvo quanto disciplinato nella successiva lett. f);
 - c) dal **2 marzo** al **13 ottobre** agli stabilimenti è consentita l'apertura al pubblico per l'elioterapia; durante il periodo invernale, dal 14 ottobre al 1 marzo, agli stabilimenti balneari è consentita l'apertura al pubblico per elioterapia, "Mare d'inverno", con l'utilizzazione della superficie massima di mq. 1.000 dell'area in concessione nel rispetto di quanto disciplinato dal successivo art. 4, punto 1, lett. o);
 - d) dal **1 giugno** al **8 settembre** per la balneazione deve essere garantito il servizio di assistenza alla balneazione; fasce orarie e relative prescrizioni per l'allestimento del servizio di salvataggio saranno regolamentate con provvedimenti dalle Capitanerie di Porto competenti;
 - e) i concessionari, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, devono comunque garantire la propria attività almeno dal **15 giugno** al **31 agosto**;
 - f) durante il periodo invernale, nell'ambito delle concessioni per stabilimento balneare e nel rispetto di quanto disciplinato dal successivo art. 4, punto 1, lett. n), punto b), le aree attrezzate per giochi potranno essere mantenute a disposizione della collettività;

- g) ai fini della balneabilità (stato delle acque) la balneazione è garantita dal 1 maggio al 30 settembre.

ART. 2

NORME DI SICUREZZA SULL'USO DEL MARE

1. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza, l'occupazione della fascia di arenile pari a 5 mt dalla battigia e l'uso dei corridoi di lancio sono regolamentate con provvedimenti delle Autorità Marittime competenti.

ART. 3

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione della costa abruzzese

È VIETATO PER TUTTO L'ANNO:

- a) campeggiare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare;
- b) adibire ad uso alloggio e/o cucina le cabine spogliatoio, i magazzini ed i ripostigli, fatti salvi i manufatti destinati alla ricettività di cui agli artt. 1, comma 2, lett. e, art. 3, comma 2, art. 4, comma 1, lett. c, del Piano Demaniale Marittimo (PDM); usare e/o detenere all'interno degli stessi: luci a gas, bombole, serbatoi di carburante ed ogni altro oggetto che, in relazione al particolare stato dei luoghi, possano costituire motivo di pericolo per la pubblica incolumità;
- c) abbandonare a terra o in mare rifiuti, sia pure contenuti in buste;
- d) realizzare opere, ovvero installare strutture, che possano costituire impedimento o pregiudizio per l'utilizzazione degli apprestamenti destinati alla fruizione delle aree demaniali da parte delle persone diversamente abili. Le misure di abbattimento delle barriere architettoniche dovranno essere contenute nel rispetto dell'art. 5, comma 7, del PDMR e nel rispetto delle disposizioni di individuazione delle relative misure minime secondo quanto previsto dal D.M. 14/06/1989, n. 232;
- e) realizzare qualsiasi opera e/o struttura, anche se di tipo amovibile e provvisoria, assimilabile ad interventi di carattere edilizio, senza la preventiva autorizzazione/comunicazione dell'Autorità competente; è fatta eccezione per l'installazione delle postazioni di salvamento;
- f) occupare (accesso, transito, sosta, fermata) il suolo demaniale marittimo con:
- automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, con eccezione dei mezzi di cui al successivo punto 3;
 - attrezzature di ogni genere, natanti ed imbarcazioni (compresi surf, windsurf e kite surf, moto d'acqua, attrezzi o strumenti da pesca se non in appositi rastrelliere e/o spazi appositamente predisposti e/o disciplinati nel titolo concessorio;
- g) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione delle norme in materia di tutela ambientale;
- h) accendere fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera o ad energia elettrica sugli

arenili, nelle cabine balneari e negli altri locali non autorizzati;

- i) tirare a secco barche o natanti in genere salvo che nelle aree a ciò destinate;
- j) organizzare sulle spiagge libere giochi, manifestazioni sportive, ricreative e feste senza esplicita autorizzazione da parte degli organi competenti.

2. Sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione della costa abruzzese

È VIETATO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE (02 MARZO - 13 OTTOBRE):

- a) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto, senza il consenso del concessionario;
- b) praticare qualsiasi tipo attività che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone o recare disturbo ai bagnanti;
- c) esercitare attività commerciali, di servizi e terziarie (facchinaggio-nolo attrezzature etc.), pubblicità, attività promozionali, etc., sia in forma fissa che itinerante, sull'arenile ed in mare, senza le preventive autorizzazioni;
- d) tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso fuori dalle fasce orarie stabilite nei regolamenti comunali; sono, in ogni caso, fatte salve le speciali prescrizioni stabilite dai Piani Comunali Acustici e/o da altre Autorità nonché gli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti;
- e) effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato alla balneazione, mediante distribuzione di manifesti e lancio a mezzo velivoli;
- f) lasciare oltre il tramonto, nei tratti di spiaggia libera, ombrelloni, attrezzature da spiaggia (lettini, sdraio, sedie, etc.), tende o qualsiasi altra struttura. Previa autorizzazione del Comune, nelle spiagge libere in affidamento a soggetti terzi, compatibilmente con la prioritaria esigenza della libera fruizione del mare, la parte retrostante potrà essere dotata di attrezzatura per il tempo libero. Detta attrezzatura, che potrà essere mantenuta dopo il tramonto, può occupare una superficie massima del 50% dell'intera area;
- g) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute compresi le indicazioni ed i cartelli posizionati dalle Amministrazioni Comunali che interessano le aree inibite alla balneazione;
- h) realizzare opere di difesa della costa, ripascimenti dal 1 giugno al 8 settembre.

3. Sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione della costa abruzzese

È CONSENTITO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE:

- a) l'attività di cantiere per ristrutturazioni e/o costruzione di stabilimenti balneari, purché in area delimitata ed interdetta ai non addetti ai lavori e nel rispetto delle condizioni del relativo permesso a costruire e/o autorizzazione edilizia;
- b) l'accesso, il transito e la fermata sulla spiaggia di mezzi di soccorso medico-sanitari, mezzi di servizio delle forze dell'ordine, mezzi di servizio di pubbliche amministrazioni/enti con specifiche competenze in aree demaniali;

- c) l'accesso sulla spiaggia di mezzi per la pulizia e la sistemazione delle spiagge libere e in concessione a seguito di fenomeni straordinari meteorologici, previa comunicazione all'Autorità Marittima, al Comune competente ed agli Enti gestori nelle aree e riserve marine protette; le operazioni devono essere effettuate, in condizioni di massima sicurezza, sotto la vigilanza dei Comuni insistenti sul territorio e/o concessionari;
- d) l'accesso sulla spiaggia di mezzi utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nelle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni di deposito/rimozione, fuori dalla fascia oraria di balneazione stabilita dalle competenti Autorità Marittime; le operazioni devono essere effettuate, sotto la responsabilità dei concessionari, in condizioni di massima sicurezza;
- e) l'accesso e l'uso, nelle aree in concessione per deposito di unità da diporto, durante l'arco dell'intera giornata, di mezzi adoperati per il varo e l'alaggio delle imbarcazioni; i titolari delle dette concessioni, sotto la propria responsabilità, devono operare in condizioni di massima sicurezza;
- f) l'accesso sulle spiagge nelle ore notturne, dalle ore 23.00 alle ore 5.00, con mezzi motorizzati a due o a quattro ruote al fine di effettuare il servizio di sorveglianza da parte degli Istituti preposti. Ogni mezzo utilizzato per la vigilanza deve essere munito di autorizzazione comunale, da richiedere prima dall'inizio del periodo di servizio. Le relative autorizzazioni devono essere trasmesse dal Comune all'Autorità Marittima locale e, nelle aree e riserve marine protette, ai relativi Enti gestori;
- g) l'ingresso e sosta di mezzi meccanici sul demanio marittimo in occasione di manifestazioni pubbliche, limitatamente alle operazioni di carico e scarico delle attrezzature, previa autorizzazione rilasciata dal Comune competente; nelle Aree e Riserve Marine Protette dovranno essere rispettati i regolamenti dei relativi Enti gestori; le aree interessate dovranno essere obbligatoriamente delimitate da segnaletica orizzontale;
- h) la sosta di motociclette/ciclomotori nelle aree in concessione purché disciplinata nel relativo titolo concessorio, individuata in idonee zone, attrezzate con camminamenti in lastre, retrostanti/adiacenti lo stabilimento balneare ed attigue al confine ovest della concessione stessa;
- i) praticare giochi (pallone, tamburello, racchettoni, etc.) all'interno di spazi appositamente attrezzati come specificato nell'art. 4, punto 1. lett. n), punto a). È possibile organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, previo ottenimento delle eventuali prescritte autorizzazioni;
- j) attrezzare le spiagge libere, con percorsi per persone diversamente abili, servizi igienici chimici, fino a n.2 cabine spogliatoio, supporti per ombrelloni e spazi per il tempo libero in deroga a quanto previsto nel precedente punto 2, lett. f). Le spiagge in concessione per attività balneare prive di servizi (arenili per la posa di ombrelloni) potranno essere dotate di detti apprestamenti, nel rispetto dei limiti minimi previsti dalla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche e previa acquisizione delle autorizzazioni sotto il profilo urbanistico edilizio.

ART. 4

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI

1. Nelle aree in concessione, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 5:
 - a) i concessionari sono tenuti, per l'area in concessione, a curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile e della fascia di libero transito fino al battente del mare. I materiali di risulta dovranno essere depositati/smaltiti nel rispetto della Circolare n. 1/2011 del Servizio Gestione Rifiuti della Giunta Regionale pubblicata sul BURA n.25 Speciale in data 15/04/2011 della Circolare n.1 del 11/04/2014 del Servizio Gestione Rifiuti della Giunta Regionale, della Circolare n.1 del 19/07/2016 del Servizio Gestione Rifiuti della Giunta Regionale e della Delibera di Giunta Regionale n.621 del 27/10/2017 e con le modalità fissate dalle Amministrazioni comunali competenti; le concessioni potranno essere dotate di isole ecologiche, della dimensione massima di mq 5,00, per il deposito dei rifiuti in attesa di raccolta, opportunamente delimitate con paravento in materiale sostenibile di altezza massima 1,50 nel rispetto della relativa normativa di riferimento;
 - b) nelle aree in concessione nel periodo destinato alla balneazione, 1 giugno- 8 settembre, sono vietate le operazioni di pulizia giornaliera durante le ore di balneazione, come stabilito dalle Ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti. Al di fuori delle ore di balneazione la pulizia ordinaria non ha vincoli di orario; la pulizia ordinaria nelle zone a protezione speciale è effettuata previa comunicazione al Comune competente e nel rispetto dei regolamenti e/o prescrizioni degli relativi Enti gestori di Aree e riserve marine protette;
 - c) le operazioni di livellamento delle spiagge per l'allestimento e preparazione delle aree in concessione finalizzate alla pulizia, regolarizzazione della superficie, eliminazione di avvallamenti, senza alterazione del profilo longitudinale e trasversale e delle quote altimetriche dell'arenile in concessione, sono consentite dal 01/03 al 31/05 previa comunicazione ai Comuni e all'Autorità Marittima competente. Nelle aree interessate da interventi di ripascimento/protezione della costa e/o zone ZPS le operazioni sopra descritte dovranno essere preventivamente autorizzate dai Comuni competenti;
 - d) in caso di mancata conclusione nel periodo consentito, a causa di avverse condizioni meteo marine, delle operazioni di livellamento delle spiagge per l'allestimento e preparazione delle aree in concessione, le medesime possono essere ultimate, in condizioni di sicurezza, previa autorizzazione del Comune competente, esclusivamente nei giorni feriali;
 - e) nelle Aree e Riserve Marine Protette le operazioni di livellamento delle spiagge dovranno essere eseguite nel rispetto dei regolamenti e/o prescrizioni degli Enti gestori;
 - f) il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti; dovrà, inoltre, essere garantito un corridoio di libero accesso e transito per il raggiungimento della battigia per l'intero arco dell'anno, anche nel rispetto dell'abbattimento delle barriere architettoniche; per le concessioni contigue in sede di allestimento della spiaggia con le attrezzature balneari (ombrelloni e sedie), deve essere lasciato uno spazio libero di almeno 3 metri (spazio minimo per evitare l'accavallamento dell'attrezzatura balneare), a carico di entrambi per metri lineari 1,50 ciascuno, misurato dalla proiezione del lato esterno del cappello dell'ombrellone e/o attrezzatura d'ombreggio. Le concessioni con fronte a mare inferiore a mt. 20 sono derogate dall'osservanza della predetta norma (rif. art. 5, commi 5 e 6, del vigente PDM);

g) le zone concesse possono essere delimitate esclusivamente alle seguenti condizioni:

1. durante il periodo invernale nell'ambito della concessione possono essere individuate aree specifiche per un massimo di mq. 150 ove ricoverare e custodire beni ed attrezzature che costituiscono patrimonio della ditta concessionaria; le predette aree dovranno, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, essere delimitate con sistema a giorno non impattante di altezza non superiore ai mt. 1,80 e ubicate lato mare a ridosso di immobili/ manufatti esistenti, al fine di non compromettere la vista mare; le attrezzature dovranno, comunque, essere contenute nel cono d'ombra delle strutture esistenti (corpi in elevazione); nelle concessioni con profondità inferiore ai mt. 30 le predette aree, laddove non contrastanti con l'assetto urbano (percorsi ciclo pedonali attrezzati), possono essere individuate ai lati del complesso balneare; sono fatte salve le più restrittive prescrizioni comunali;

1 bis al fine di prevenire atti vandalici e furti, è consentita, solo nel periodo invernale, l'installazione di sistemi di protezione, non impattanti dal punto di vista estetico e visivo, lungo il perimetro dei manufatti, inclusi portici, verande e tettoie, se ai manufatti aderenti, mediante utilizzazione di rete metallica, pannelli rigidi, grigliati fissati alle strutture esistenti in armonia con l'aspetto architettonico del complesso e/o ambiente circostante (colorazione);

1 ter è consentita l'installazione, esclusivamente nelle ore notturne, dalle ore 23,00 alle ore 6,00, di delimitazioni con rete di protezione tipo da pesca per arginare il fenomeno del randagismo e per motivi di salvaguardia della salute pubblica. Le delimitazioni dovranno essere rimosse entro le ore 7,00 del mattino seguente;

2. le reti di protezione delle aree adibite a gioco e di cui all'art. 4, comma 1, lett. n), punto a), qualora siano utilizzate solo nel periodo estivo, al termine della stagione balneare dovranno essere completamente rimosse;

3. sono fatte salve, in ogni caso, le recinzioni approvate ed inserite nel relativo titolo concessorio quali sistemi definitivi, nonché i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, recinzioni per aree a cantiere oggetto di permesso a costruire, obbligatori a termine di legge;

4. le recinzioni esistenti approvate e le delimitazioni di cui al precedente punto 1. devono, comunque, garantire la libertà di accesso all'arenile da parte di terzi. A tal fine ogni concessionario deve mantenere accessibile almeno un varco, e comunque uno ogni 100 mt. di fronte strada, compatibilmente con gli accessi esistenti nei muretti di delimitazione dei marciapiedi realizzati dall'Amministrazione Comunale;

TUTTE LE DELIMITAZIONI, anche se provvisorie, DEVONO rispondere alle vigenti normative di sicurezza; le delimitazioni di cui ai punti 1, 1 bis e 1 ter devono essere preventivamente comunicate al Comune competente per territorio;

h) fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento, ai sensi dell'art. 23, L. 5/02/1992, n.104, al fine di rendere possibile l'accesso al mare ai soggetti diversamente abili, i concessionari devono predisporre idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge; tali percorsi devono permanere per tutto l'anno. I concessionari hanno la facoltà di riservare se richiesto almeno un ombrellone o palma nella prima fila a soggetti diversamente abili;

i) all'interno delle aree in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni "hawaiani" con una superficie massima di metri quadrati 30,00, nonché, in luogo ed oltre agli ordinari ombrelloni, di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale e che abbiano una superficie massima di metri quadrati 30,00;

j) gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono essere muniti di licenza

di pubblico esercizio da parte delle competenti autorità;

- k) qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o sapone;
- l) i servizi per disabili di cui alla Legge n. 104/1992 devono essere dotati di apposita segnaletica, riportante il previsto simbolo internazionale al fine di consentire la loro immediata individuazione;
- m) è vietata l'occupazione delle cabine spogliatoio per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio;
- n) nelle aree in concessione:
 - a. i concessionari, cui è riconosciuta ogni responsabilità derivante dalla effettuazione dell'attività del gioco, possono attrezzare, all'interno delle aree oggetto del titolo concessorio e, comunque, retrostanti l'ultima fila di ombrelloni, spazi per il gioco (beach-volley, beach-basket etc.) assumendo le precauzioni necessarie ad evitare nocimento ai frequentatori delle spiagge. Intorno al perimetro del campo da gioco, nel rispetto delle norme di sicurezza degli utenti, deve essere installata una rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica) alta almeno tre metri e sorretta da paletti;
 - b. le aree attrezzate per giochi bimbi (altalene, girelli, gonfiabili) sono escluse dall'obbligo di installazione delle protezioni di cui sopra e, potranno essere delimitate, laddove ritenuto, con staccionate in plastica/legno dell'altezza di mt. 1,50 nel rispetto delle norme di sicurezza; gli spazi per giochi bimbi potranno essere mantenuti anche durante il periodo invernale a servizio della collettività a titolo gratuito; opportunamente segnalati, mantenuti in condizioni di decoro e pulizia, liberamente ed agevolmente accessibili;
- o) durante il periodo invernale, precisamente dal 14 ottobre al 1 marzo, agli stabilimenti balneari è consentita l'apertura al pubblico per elioterapia, "Mare d'inverno", con l'utilizzazione della superficie massima di mq. 1.000 dell'area in concessione: possono essere utilizzate attrezzature balneare (ombrelloni e sedie) ed installate strutture "prendisole" (paravento e/o igloo), a basso impatto visivo (trasparente). Tali strutture dovranno essere preventivamente autorizzate ed installate nel rispetto delle norme di sicurezza;
- p) durante l'arco dell'intero anno, è consentito attrezzare parte dell'area in concessione con zone destinate all'accoglienza del cane, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dei regolamenti e/o prescrizioni dei consorzi/enti/autorità di gestione delle aree protette, parchi e riserve. Le zone potranno essere dotate di spazi individuali, adeguatamente delimitate con materiale naturale, non impattante, in armonia con l'ambiente circostante, di altezza massima mt. 1,50.

ART. 5

DISPOSIZIONI PER IL LIBERO ACCESSO ALLE SPIAGGE

1. Nelle aree in concessione per scopi turistico-ricreativi, ai sensi della normativa vigente:
 - a) durante la stagione estiva dovrà essere assicurato il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa in concessione, anche ai fini della balneazione;
 - b) durante l'arco dell'intero anno dovrà essere assicurato il libero e gratuito accesso e

transito, per il raggiungimento della spiaggia.

2. L'accesso di cui ai precedenti punti a) e b) dovrà essere adeguato all'abbattimento delle barriere architettoniche secondo la normativa vigente e nel rispetto di quanto espressamente indicato nell'art. 5, comma 9, del PDMR vigente.
3. Nel periodo compreso fra le ore 23,00 e le ore 05,00 è vietato l'utilizzo delle spiagge in concessione e delle attrezzature balneari se non con il consenso del concessionario.

ART. 6

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICO RICREATIVE IN MARE

1. Lo specchio acqueo, entro 300 metri dalla costa, antistante le spiagge libere del litorale, previa autorizzazione da parte dei Comuni e rilasciata ai fini demaniali, fatte salve le eventuali ulteriori autorizzazioni prescritte, può essere utilizzato per le seguenti attività turistico ricreative, compatibilmente con le esigenze primarie di balneazione e della libera fruizione del mare:
 - a) installazione di parchi giochi acquatici, giochi e/o attrazioni per una superficie massima di mq. 400 per le spiagge con un fronte di mt. 50 e di mq 600 per le spiagge con fronte superiore a mt. 50; la superficie massima è riferita al totale dell'area di ingombro. Le attrezzature dovranno occupare un fronte inferiore al 50% della spiaggia libera. Le strutture dovranno essere posizionate ai lati dello specchio acqueo antistante le spiagge libere e con un distacco adeguato dalla battigia, tale da consentire il libero transito in acqua dei bagnanti;
 - b) manifestazioni varie.
2. Lo specchio acqueo, entro 300 metri dalla costa, antistante il litorale, previa autorizzazione da parte dei Comuni e rilasciata ai fini demaniali, fatte salve le eventuali ulteriori autorizzazioni prescritte, può essere utilizzato dai concessionari di stabilimenti balneari per le seguenti attività turistico ricreative, compatibilmente con le esigenze primarie di balneazione e della libera fruizione del mare:
 - a) installazione di parchi giochi acquatici, giochi e/o attrazioni per una superficie massima di mq. 400 per le spiagge con un fronte di mt. 50 e di mq 600 per le spiagge con fronte superiore a mt. 50; la superficie massima è riferita al totale dell'area di ingombro. Le attrezzature dovranno occupare un fronte inferiore al 50% della spiaggia libera. Le strutture dovranno essere posizionate ai lati dello specchio acqueo antistante la spiaggia e con un distacco adeguato dalla battigia, tale da consentire il libero transito in acqua dei bagnanti;
 - b) installazione di pontili prendisole nei limiti del 10% del fronte a mare concesso per stabilimenti balneari con un distacco adeguato dalla battigia al fine di consentire il libero transito dei bagnanti;
 - c) installazione di una sola piattaforma galleggiante prendisole della grandezza massima di mq. 30. La stessa dovrà essere ancorata al fondo mediante corpi morti insabbiati ed utilizzata esclusivamente nelle ore di balneazione;
 - d) utilizzazione di parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per la effettuazione di giochi e attività ludico-motorie (tipo acquagym) esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività. Sono escluse le attività che potrebbero rappresentare pericolo per i bagnanti. Per lo svolgimento di attività che prevedano l'utilizzo di apparecchiature radio elettriche e impianti di diffusione sonora è fatto obbligo di moderare il volume in modo da non arrecare disturbo all'utenza balneare, e

di posizionare tutti gli strumenti a non meno di cinque metri dalla battigia, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza;

e) posizionamento di gavitelli nel limite massimo di 6 unità per l'ormeggio di pattini, mosconi e pedalò, piccoli natanti e/o derive non superiori a mt. 4,50 di lunghezza;

f) manifestazioni varie.

3. Per le attività sopra indicate i concessionari sono tenuti ad assicurare la presenza dell'assistente bagnante. I concessionari sono responsabili di ogni eventuale danno a persone e cose derivanti dallo svolgimento delle suddette attività.
4. Le stesse iniziative potranno essere autorizzate anche in forma itinerante con definizione di calendario, spazio di occupazione e in favore di soggetti abilitati alle predette attività e, laddove esercitate in specchio acqueo prospiciente esercizio balneare, con il preventivo assenso della ditta concessionaria.
5. Lo specchio acqueo antistante il litorale, oltre 300 metri dalla costa, previa autorizzazione del competente Servizio Regionale, può essere utilizzato per regate a mare, manifestazione varie di interesse storico, culturale, sportivo, previa autorizzazione delle Capitanerie di Porto per gli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione e difesa dello Stato e nel rispetto della sicurezza della navigazione e degli interessi di carattere nazionale per le seguenti attività.
6. Le iniziative sopra descritte, laddove comportino un uso esclusivo dello specchio acqueo a scopo lucrativo, potranno essere autorizzate previa corresponsione del relativo canone concessione.
7. Resta in capo al soggetto attuatore il possesso delle eventuali ulteriori autorizzazioni previste in materia e la responsabilità di danni a terzi.

ART. 7

DISPOSIZIONI SPECIALI

1. Nelle operazioni di livellamento, pulizia ed allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere comunali devono essere salvaguardate le zone segnalate per consentire la schiusa delle uova dell'uccello della specie "Charadrius Alexandrinus" comunemente conosciuto come "Fratino".
2. All'interno delle aree protette, parchi e riserve, è vietato danneggiare la vegetazione spontanea; le operazioni di pulizia delle spiagge dovranno essere effettuate secondo il regolamento e/o prescrizioni dei consorzi/enti/autorità di gestione delle predette aree; detti organismi di gestione potranno porre in essere ogni utile accorgimento per la salvaguardia delle aree di rispettiva competenza, apponendo delimitazioni e/o segnalazioni previa intesa con i Comuni competenti.
3. Nell'ambito della costa regionale le aree riservate al libero varo, alaggio e sosta di piccole unità da pesca e da diporto, sono individuate con apposita ordinanza sindacale, qualora non previste dall'eventuale piano spiaggia vigente; sulle stesse è vietato sistemare attrezzature da spiaggia. Dette ordinanze dovranno essere inviate alla locale Autorità Marittima.
4. L'accesso degli animali di affezione in spiaggia è disciplinato dalla L.R. 17 aprile 2014, n.19.
5. Nel periodo compreso tra il 14 ottobre ed il 1 marzo è consentito effettuare passeggiate sulla battigia con cavalli, previa autorizzazione del comune territorialmente competente.
6. La raccolta e lo smaltimento/recupero dei rifiuti delle spiagge libere, in concessione ed in aree per rimessaggio di natanti (libere e private) dovranno essere effettuati nel rispetto della Circolare n. 1/2011 del Servizio Gestione Rifiuti della Giunta Regionale pubblicata sul BURA n.25 Speciale in data 15/04/2011 della Circolare n.1 del 11/04/2014 del Servizio Gestione Rifiuti della Giunta Regionale, della Circolare n.1 del 19/07/2016 del Servizio Gestione

Rifiuti della Giunta Regionale e della Delibera di Giunta Regionale n.621 del 27/10/2017;

7. La pulizia degli arenili dal materiale spiaggiato e/o l'eliminazione di buche ed avvallamenti provocate da eccezionali eventi meteorologici/mareggiate possono essere effettuate durante tutto l'anno, mediante preventiva comunicazione ai Comuni competenti, Autorità Marittime e, nelle aree e riserve marine protette ai relativi Enti gestori, nel rispetto delle circolari e della Deliberazione di Giunta Regionale di cui al precedente punto n.6.
8. Durante il periodo invernale, previa autorizzazione del Comune interessato e nel rispetto delle norme sull'uso del demanio marittimo, possono essere posizionati in via d'urgenza ed a titolo provvisorio, massi a protezione dei complessi balneari aggrediti dall'azione del mare. I massi dovranno essere collocati esclusivamente in adiacenza alle strutture e rimossi prima dell'inizio della stagione balneare. Laddove il fenomeno di aggressione permanga, con compromissione statica delle strutture interessate, i massi potranno essere mantenuti fino alla cessazione del fenomeno di aggressione. Il posizionamento di massi è esente dall'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06, parte seconda, allegato IV.
9. I singoli concessionari dovranno dotarsi di materiale di primo soccorso, di immediata disponibilità ed opportunamente segnalato con apposita cartellonistica, costituito almeno da:
 - a) un pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - b) tre bombole individuali di ossigeno terapeutico monouso ovvero una bombola di ossigeno portatile, del tipo autorizzato a norma di legge ed omologato, regolarmente in commercio presso i rivenditori autorizzati, in corso di validità e pronte ed idonee all'utilizzo da parte del personale sanitario;
 - c) tre cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una ad uso pediatrico;
 - d) mascherine per respirazione bocca a bocca;
 - e) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni ed i medicinali, in corso di validità, prescritti dalla normativa vigente, collocato in punto facilmente individuabile e raggiungibile.
10. Le spiagge in concessione e le spiagge libere potranno essere dotate, previa comunicazione da parte dei concessionari e delle Amministrazioni comunali, alla competente Autorità Marittima ed alla Centrale Operativa del 118 della relativa provincia, di defibrillatore semi-automatico esterno (DAE) completo di piastre adesive monouso adulto e pediatrico, forbici taglia-abiti, garze non sterili e tricotomo, utilizzabile da personale sanitario e/o altro personale abilitato ed addestrato al Basic Life Support - Defibrillation (B.L.S. - D.) e Pediatric Basic Life Support - Defibrillation (P.B.L.S.- D.).


ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Ordinanza, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi, devono essere esposte, a cura dei concessionari, in un luogo visibile per tutta la durata della stagione estiva.
2. Gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e i Corpi di Polizia Municipale, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
3. I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salve le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, anche in violazione a norme inerenti vincoli ambientali naturalistici, saranno perseguiti/contravvenzionati ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, del D.Lgs. 18/07/2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto", del D.M.

29/07/2008, n. 146 ovvero dell'art. 650 del Codice Penale. L'Organo competente a ricevere il rapporto per infrazioni all'Ordinanza Balneare, ai sensi della L. n. 689/1981, è il Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo. L'importo dovuto per le sanzioni comminate in violazione alla presente Ordinanza deve essere versato sul conto corrente postale n. 1002585295 intestato a Regione Abruzzo, specificando nella causale il n. di verbale e data.

4. In caso di contrasto tra le disposizioni della presente Ordinanza e/o le disposizioni del P.D.M. Regionale e le norme dei Piani Spiaggia Comunali, prevale la norma più restrittiva fatta eccezione per le norme di salvaguardia espressamente richiamate nei precedenti articoli.
5. La presente Ordinanza resta in vigore fino all'eventuale emanazione di un nuovo provvedimento.


Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo
Spec. Amm. vo Ettore Mantini

II DIRIGENTE
SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE, DEMANIO MARITTIMO E SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Dott. Carlo Amoroso